

Si "estende" la corruzione tra privati

In vigore da oggi le novità apportate dal DLgs. 38/2017

/ Maurizio MEOLI

A partire da oggi, 14 aprile 2017, sono operative le novità che il DLgs. n. [38/2017](#) ha apportato in materia di **corruzione tra privati** ([art. 2635](#) c.c.).

Ferma la pena della reclusione da uno a tre anni, la fattispecie di cui all'art. 2635 comma 1 c.c. presenta rilevanza anche negli enti privati differenti dalle società e dai consorzi. Ne consegue, ad esempio, l'inclusione nello spazio applicativo della fattispecie in esame delle associazioni e delle fondazioni.

Tra i possibili autori del reato – in grado di integrarlo anche agendo **per interposta persona** – sono collocati altresì coloro i quali, nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato, esercitano funzioni "direttive" diverse da quelle svolte dagli ulteriori soggetti attivi (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori).

Dal punto di vista della struttura, poi, è attribuita rilevanza, accanto alla condotta (dei soggetti "corrotti" interni alla società o all'ente) di ricezione di denaro o altra utilità "**non dovuti**" e di accettazione della relativa promessa (da parte di un esterno, corruttore), alla "sollecitazione" da parte dei soggetti interni stessi alla dazione di denaro (o di altra utilità) da parte di un esterno per compiere od omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà. Resta, comunque, fuori dalla fattispecie la c.d. **corruzione impropria**, ovvero finalizzata al compimento di atti del proprio ufficio.

La fattispecie è trasformata da reato di evento di danno in reato di **mera condotta e di pericolo** (rispetto al bene giuridico rappresentato dalla tutela della concorrenza): per la relativa integrazione, infatti, non è più necessaria la causazione di un nocumento alla società, mentre l'effettiva distorsione della concorrenza vale solo a rendere la fattispecie – che normalmente è perseguibile a querela di parte – perseguibile d'ufficio.

Quanto ai **soggetti esterni** alle società o agli altri enti privati (corruttori), l'art. 2635 comma 3 c.c. commina la medesima sanzione a chi, anche per interposta persona, dovesse non solo dare o promettere, ma anche "offrire" denaro o altra utilità. Al riguardo si osserva come, in linea generale, "offrire" presuppone l'attualità della messa a disposizione dell'utilità, mentre con la "promessa" si assume un impegno ad una futura consegna del bene al terzo.

Il DLgs. 38/2017 introduce anche la nuova fattispecie di "**istigazione alla corruzione tra privati**" ([art. 2635-bis](#) c.c.). In particolare, il comma 1 sanziona con la reclusione da otto mesi a due anni chiunque offra o promet-

ta denaro o altra utilità non dovuti ad un soggetto "intra-neo", affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Il comma 2 commina la medesima sanzione all'"intra-neo" che solleciti una promessa o dazione di denaro o altra utilità per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Anche in tal caso è prevista la **perseguibilità a querela** della persona offesa.

Si ricorda, ancora, che, sempre a decorrere da oggi, la condanna per il reato di cui all'art. 2635 primo comma c.c. importa in ogni caso l'**interdizione temporanea** dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, di cui all'[art. 32-bis](#) c.p., nei confronti di chi sia già stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all'art. 2635-bis comma 2 c.c.

Da adeguare il modello 231

Talune novità, poi, attengono alla **responsabilità degli enti** ex DLgs. [231/2001](#). È disposto, infatti, che: la sanzione in capo all'ente nel cui interesse o vantaggio si è posta in essere la "corruzione tra privati" di cui all'art. 2635 comma 3 c.c. non va più da 200 a 400 quote, ma da 400 a 600 quote (di importo compreso tra 258 e 1.549 euro); per la nuova fattispecie di "istigazione" di cui all'art. 2635-bis comma 1 c.c., invece, la sanzione va da 200 a 400 quote. Ne consegue la necessità di programmare, a breve, un intervento di adeguamento del modello 231.

Con riguardo alla **fase intertemporale**, infine, appare, in prima approssimazione, possibile ritenere che le condotte poste in essere prima di oggi e suscettibili di integrare la corruzione tra privati per come strutturata anteriormente alla riforma continueranno a presentare rilevanza penale.

Guardando le novità introdotte dal DLgs. 38/2017, invece, appare possibile dire che **solo a decorrere da oggi** presentano rilevanza penale: le condotte disegnate dall'art. 2635 comma 1 c.c. e poste in essere in enti privati diversi da società e consorzi; i fatti commessi da soggetti che esercitano funzioni "direttive" diverse da quelle svolte dagli ulteriori soggetti attivi; le condotte di "sollecitazione"; gli episodi di corruzione tra privati non connotati da "nocumento" alle società, ai consorzi o agli altri enti.